

DELIBERAZIONE 7 FEBBRAIO 2023

40/2023/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA CIRIGLIANO EOLICA S.R.L.S. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 271015546

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1237^a riunione del 7 febbraio 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- le deliberazioni dell'Autorità 25 giugno 2015, 298/2015/E/eel, 12 febbraio 2019, 42/2019/E/eel e 27 ottobre 2020, 403/2020/E/eel, (nel seguito rispettivamente: deliberazioni 298/2015/E/eel, 42/2019/E/eel e 403/2020/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2022, 378/2022/E/eel (di seguito: deliberazione 378/2022/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e

Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 24 giugno 2022 (prot. Autorità 27964 del 24 giugno 2022) Cirigliano Eolica S.r.l.s. (di seguito anche: Cirigliano Eolica o reclamante) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche: gestore o e-distribuzione) la legittimità dell'annullamento della pratica di connessione avente codice di rintracciabilità 271015546 (nel seguito anche: pratica ID 271015546) relativa alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte eolica, con potenza in immissione pari a 60 kW, da realizzarsi in Strada Comunale Stigliano Accettura snc, presso il Comune di Cirigliano (MT);
2. con nota del 29 giugno 2022 (prot. 28619), l'Autorità ha inviato al reclamante una richiesta di integrazione documentale;
3. con nota del 30 giugno 2022 (prot. Autorità 28843 dell'1 luglio 2022), il reclamante ha fornito riscontro alla suddetta richiesta;
4. con nota del 5 luglio 2022 (prot. 29381), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. con nota del 19 luglio 2022 (prot. Autorità 31581 del 19 luglio 2022), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
6. con nota del 3 agosto 2022 (prot. Autorità 34035 del 4 agosto 2022), il reclamante ha replicato alla suddetta memoria del gestore;
7. in data 25 gennaio 2023, la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

8. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - l'articolo 1, comma 1, lettera e), secondo cui la data di accettazione del preventivo per la connessione è la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione;
 - l'articolo 1, comma 1, lettera ll), secondo cui il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel medesimo TICA, e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi;
 - l'articolo 7, comma 1, lett. a), secondo cui il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari al massimo a 20 giorni lavorativi per potenze in immissione fino a 100 kW;

- l'articolo 7, comma 2, in base al quale (tra l'altro) il preventivo per la connessione deve avere validità pari a 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del medesimo richiedente, del preventivo;
- l'articolo 9, comma 3, il quale prevede, tra l'altro - per le connessioni in bassa tensione - che entro 60 giorni lavorativi, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato dal gestore di rete, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In tale dichiarazione il richiedente comunica al gestore di rete il tipo di *iter* autorizzativo seguito, nonché gli estremi e i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade;
- l'articolo 9, comma 11, a mente del quale, nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l'*iter* per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione abbia avuto esito negativo, a decorrere dalla data di ricevimento dell'informativa inviata dal richiedente ovvero dalla data in cui il gestore di rete riceve comunicazione dell'esito negativo da parte dell'ente autorizzante (o dell'improcedibilità dell'*iter* autorizzativo medesimo), anche a seguito di richiesta di informativa da parte del medesimo gestore di rete, decade il preventivo accettato per la connessione;
- l'articolo 31, comma 1, per cui il richiedente è tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro:
 - a) dodici mesi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in bassa e media tensione;
 - b) diciotto mesi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione, ad eccezione dei casi di impossibilità a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente. Entro la medesima data, il richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

- l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero
- il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.

QUADRO FATTUALE:

9. In data 18 luglio 2014, il reclamante ha avviato presso il Comune di Cirigliano la procedura abilitativa semplificata PAS n. 1222 avente ad oggetto un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile con potenza in immissione pari a 50 kW, inerente alla pratica di connessione avente ID 173003309;
10. in data 26 maggio 2017, in relazione alla suddetta PAS il reclamante ha ricevuto dal Comune di Cirigliano l'attestazione di proroga dei termini di ultimazione dei lavori, la quale indicava la nuova scadenza al 18 luglio 2019;
11. in data 1 ottobre 2018, il reclamante ha presentato ulteriore PAS al Comune di Cirigliano sempre in relazione alla pratica di connessione ID 173003309;
12. in data 9 luglio 2019, la pratica di connessione ID 173003309 è decaduta per mancato rispetto dell'articolo 31, comma 1 del TICA;
13. in data 23 ottobre 2020, il reclamante ha presentato istanza per la connessione di un impianto eolico con potenza in immissione pari a 60 kW;
14. in data 18 novembre 2020, il gestore ha messo a disposizione il relativo preventivo di connessione alla rete BT per il suddetto impianto, avente ID 271015546;
15. in data 18 gennaio 2021, il reclamante ha accettato il suddetto preventivo;
16. in data 13 aprile 2021, e-distribuzione ha inviato al reclamante il sollecito all'inoltro, tramite il Portale Produttori del gestore (nel seguito anche: Portale), della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la richiesta di avvio dell'iter autorizzativo;
17. in data 15 aprile 2021, attraverso una nota caricata sul canale "Altre comunicazioni" del Portale, il reclamante ha informato il gestore di essere impossibilitato a procedere con l'invio della dichiarazione di cui al precedente punto, perché il Portale non lo consentiva;
18. in data 16 aprile 2021, il gestore ha risposto al reclamante che, per la domanda di connessione in questione era prevista la realizzazione di opere di rete, per cui era propedeutica all'avvio dell'iter autorizzativo la presentazione del progetto di rete, precisando che, per tale motivo, l'unico task disponibile a Portale era quello relativo al progetto;
19. in data 21 aprile 2021, il reclamante ha inoltrato al gestore il progetto definitivo per la realizzazione delle opere di rete, ai fini della relativa validazione;

20. con nota del 7 maggio 2021, il gestore ha comunicato l'approvazione del progetto di rete;
21. con altra nota sempre del 7 maggio 2021, il gestore ha nuovamente sollecitato il reclamante all'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la richiesta di avvio dell'iter autorizzativo;
22. in data 17 maggio 2021, il reclamante ha presentato al Comune di Cirigliano una richiesta di PAS “...di completamento delle opere della PAS n° 1222 del 18/07/2014 per la realizzazione di impianto eolico e delle relative opere di connessione alla rete elettrica, codice di rintracciabilità 271015546...”, indicando che “...le opere da terminare consistono nella realizzazione di un impianto da fonte rinnovabile eolica la cui potenza è ora di 60 kW, e delle nuove opere di connessione alla rete elettrica, con codice di rintracciabilità 271015546...”;
23. in data 22 giugno 2021, il gestore ha comunicato la decadenza della pratica di connessione ID 271015546, per violazione dell'articolo 9, comma 3 del TICA, in quanto non è stata inviata la comunicazione attestante l'avvio dell'iter autorizzativo entro la tempistica di cui al citato sollecito del 7 maggio 2021;
24. in data 25 giugno 2021, il reclamante ha chiesto al gestore il ripristino della pratica di connessione ID 271015546, poiché la documentazione richiesta, a dire del reclamante, non poteva essere caricata per una disfunzione del Portale;
25. con nota del 9 luglio 2021, il gestore ha inviato un ulteriore sollecito a fornire la dichiarazione attestante il tempestivo avvio dell'iter autorizzativo ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del TICA, con la citata pratica rimanente *medio tempore* in stato di annullamento;
26. in data 13 luglio 2021, il reclamante ha inviato al gestore una nota in cui dichiarava che l'iter autorizzativo della pratica ID 271015546 era una PAS e che la stessa era stata rinnovata l'ultima volta in data 1 ottobre 2018;
27. in data 18 luglio 2021, il gestore ha comunicato al reclamante che il Portale non presentava alcuna anomalia in data 15 aprile 2021, confermando, quindi, di non provvedere al ripristino della pratica ID 271015546 fino a che non gli fosse pervenuta la più volte richiesta dichiarazione sostitutiva di tempestivo avvio dell'iter autorizzativo, corredata con il progetto delle opere di rete validato dal gestore;
28. in data 19 luglio 2021, il reclamante ha risposto inviando un'altra dichiarazione di rispetto dei termini dell'avvio iter autorizzativo per la pratica ID 271015546, allegando la documentazione che aveva presentato per PEC al Comune di Cirigliano in data 1 ottobre 2018;
29. in data 23 luglio 2021, il gestore ha risposto che “...non si può ritenere valida la documentazione inviata al Comune di Cirigliano per la procedura abilitativa semplificata PAS N. 1222 del 18/07/2014, in quanto l'istanza presentata... fa riferimento ad un altro impianto, rispetto a quello della domanda in oggetto: oltre al codice rintracciabilità differisce anche per il valore della potenza nominale...”;
30. in data 2 agosto 2021, il reclamante ha presentato un primo reclamo al gestore avverso il mancato ripristino della pratica ID 271015546;

31. in data 31 agosto 2021, il gestore ha confermato di non ritenere valide le considerazioni del reclamante, mantenendo l'annullamento della pratica ID 271015546;
32. in data 2 maggio 2022, il reclamante ha presentato un secondo reclamo al gestore sempre teso ad ottenere ripristino della pratica ID 271015546;
33. in data 22 giugno 2022, il gestore ha nuovamente respinto l'istanza oggetto del reclamo, per cui il reclamante ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

34. Cirigliano Eolica contesta di non aver rispettato le tempistiche previste dall'articolo 9, comma 3 del TICA in relazione alla pratica di connessione ID 271015546, in quanto l'iter autorizzativo della pratica ID 271015546 è una PAS *"...che è stata rinnovata l'ultima volta il 01/10/2018..."*;
35. più in particolare, il reclamante evidenzia che *"...l'iter autorizzativo del progetto in questione è stato avviato in data 01/10/2018, all'epoca era legato alla Pratica n. 173003309 decaduta per mancato avvio lavori con sollecito del 27/05/2019..."*;
36. per il reclamante, infatti, la pratica ID 271015546 è una nuova domanda *"...cui siamo stati costretti in quanto in precedenza è scaduta la pratica n. 173003309 il 9.07.2019 sempre per mancato ricevimento di dichiarazione sostitutiva ai sensi art. 31. La nuova pratica in oggetto 271015546 ha pertanto riferimenti per la pratica PAS al Comune di Cirigliano medesimi della precedente che vi sono stati trasmessi ovvero ultima "proroga" della PAS è la presentazione in data 01/10/2018...pertanto abbiamo ottemperato all'avvio dell'iter autorizzativo essendo lo stesso antecedente al 13/04/2021..."*;
37. per il reclamante, quindi, non è corretto che l'avvio dell'iter *"...sarebbe dovuto decorrere dal 26/01/2021 con data ultima 13/04/2021 cosa impossibile dato che l'autorizzazione era già in essere dal 2018..."*;
38. del resto, per Cirigliano Eolica la presente pratica *"...è un "fuori standard" (il caso di specie non è previsto) e che non rientra nelle previsioni "ordinatorie" dell'art. 9 richiamato. La menzione che l'autorizzazione dell'impianto debba prevedersi solo dopo la decorrenza del preventivo di connessione non è menzionata nell'art. 9 e pertanto è una vs. libera interpretazione della norma, norma peraltro a valore ordinativo..."*;
39. per Cirigliano Eolica, poi, l'avvenuta validazione del progetto delle opere di rete conferma che gli *"...operatori conoscevano la situazione della pratica e consideravano la presentazione del progetto nel rispetto delle tempistiche previste dall'art. 9 del TICA (altrimenti non avrebbe avuto senso validare il progetto delle opere di rete) ..."*;
40. ciò precisato, il reclamante lamenta di non aver avuto la possibilità di inviare tramite il Portale - la comunicazione attestante l'avvio dell'iter autorizzativo *"...poiché la documentazione richiesta non poteva essere caricata per una disfunzione del portale..."*, precisando che non poteva *"...ottemperare per una problematica vs.*

portale segnalata da ns. Arch....il 15/04/2021 ad Ing....che ci informava di avervi avvertito della disfuazione...” ;

41. non potendo, quindi, caricare “...la dichiarazione normalmente...”, detta dichiarazione di avvio iter “...fu caricata in altre comunicazioni solo 15/04/2021 proprio perché il portale non consentiva altre operazioni...”;
42. il reclamante, peraltro, rispetto alla dichiarazione del gestore che il Portale non presentava alcuna anomalia, fa presente di aver “...evidenziato con nota del 15/04/2021 in altre comunicazioni...non essere così poiché doveva permettere con il relativo TAB all’invio della dichiarazione oggetto del reclamo...”;
43. Cirigliano Eolica dichiara, altresì, che “...Ad onor del vero, in occasione della domanda di connessione 271015546 è stato poi aggiornato il titolo autorizzativo aumentando la potenza a 60 kW. Inoltre, verificando si nota come il progetto delle opere di rete dell’impianto da 50 kW TICA 173003309 ed in quello ID sia il medesimo a quello da 60 kW TICA...”;
44. per il reclamante, quindi, “...la PAS in questione da 50 kW ottenuta è stata solo “aggiornata” in data 17/05/2021 con impianto a 60 kW come prevedeva la nuova domanda di connessione. Abbiamo proseguito quindi con il titolo abilitativo ottenuto perché l’unica cosa che differisce sostanzialmente è il codice rintracciabilità e la potenza nominale dell’impianto aumentata da 50kW a 60 kW, per il resto (Soluzione tecnica, preventivo, ubicazione...) rimane invariato...”;
45. per tutto quanto sopra, Cirigliano Eolica chiede alla Autorità di prescrivere al gestore di ripristinare la pratica di connessione ID 271015546 e di erogare “... gli indennizzi spettanti...”.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

46. Il gestore ritiene di aver legittimamente annullato la pratica ID 271015546 ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del TICA, per mancato invio della dichiarazione sostitutiva attestante l’avvio dell’iter autorizzativo entro la tempistica prevista dallo stesso articolo 9, comma 3;
47. per e-distribuzione, infatti, i termini previsti per l’avvio dell’iter autorizzativo “...decorrevano dal 26 gennaio 2021 e, quindi, il termine ultimo per l’avvio era il 13 aprile 2021...”;
48. il gestore precisa, inoltre, che “...nessun disservizio è stato rilevato il nostro portale il giorno 15 aprile 2021 tra l’altro già successivo alla scadenza del 13 aprile 2021 che abbia potuto impedire al produttore di caricare la documentazione richiesta...”;
49. invero, poiché per la domanda di connessione in questione era prevista la realizzazione di opere di rete, “...era propedeutica all’avvio dell’iter autorizzativo la presentazione del progetto di rete...per tale motivo, l’unico task disponibile a Portale era quello relativo al progetto...”;
50. per il gestore, quindi, essendo la scadenza per l’invio della dichiarazione di avvio dell’iter il 13 aprile 2021, dopo tale data “...non è stato più possibile caricare da portale questa documentazione. La presentazione tramite posta elettronica

certificata è avvenuta solo il 15 aprile; così come a portale è avvenuta solo il 21 aprile 2021, pertanto oltre la data prevista dall'Arera...";

51. e-distribuzione evidenzia come, in realtà, la scadenza dell'avvio dell'iter non poteva essere rispettata dal reclamante "...per la mancata presentazione del progetto definitivo per l'impianto di rete..." nei termini previsti dall'articolo 9, comma 3 del TICA;
52. per il gestore, poi, "...non si può ritenere valida la documentazione inviata al Comune di Cigliano per la procedura abilitativo e semplificata PAS numero 122 del 18 luglio 2014 in quanto l'istanza presentata al Comune di Cigliano in data 18 luglio 2014 fa riferimento ad un altro impianto rispetto a quello della domanda in oggetto oltre al codice di rintracciabilità differisce anche il valore della potenza nominale...";
53. il gestore precisa, inoltre, che in data 7 maggio 2021 "...è stato inviato ulteriore sollecito al produttore per mancato invio della dichiarazione sostitutiva relativa all'avvio autorizzazioni a cui il produttore non ha mai risposto. Conseguentemente in data 22/06 /2021 la pratica è stata annullata..."
54. e-distribuzione ritiene, quindi, di aver legittimamente operato e, pertanto, non fondato il reclamo.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

55. Il *thema decidendum* della presente controversia consiste nello stabilire se e-distribuzione abbia legittimamente o meno annullato la pratica ID 271015546, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del TICA;
56. occorre, quindi, accertare se il reclamante abbia o meno rispettato quanto prescritto dalla citata disposizione in ordine all'avvio dell'iter autorizzativo;
57. a tal fine, è utile sintetizzare in termini generali il quadro regolatorio di riferimento;
58. il Titolo 1 della Parte III del TICA disciplina le condizioni procedurali (oltre che economiche) per la connessione in media e bassa tensione degli impianti di produzione alla rete di distribuzione, consistenti (per quel che qui interessa):
 - nella presentazione della richiesta di connessione;
 - nella messa a disposizione del preventivo;
 - nella accettazione del medesimo preventivo;
 - nella richiesta di avvio del procedimento autorizzativo comprensiva di tutta la documentazione necessaria;
61. pertanto, ogni richiesta di connessione è soggetta alle descritte fasi procedurali e secondo l'ordine temporale indicato e, quindi, per ogni richiesta di connessione - dopo l'accettazione del preventivo - è previsto l'avvio del relativo iter autorizzativo;
62. da ciò deriva che la richiesta di connessione avente ID 271015546 è interamente soggetta alle descritte condizioni procedurali - ivi compreso l'avvio del relativo iter autorizzativo successivamente alla accettazione del preventivo messo a disposizione nell'ambito della medesima pratica di connessione - come peraltro indicato nel preventivo stesso;

63. è, quindi, utile osservare da subito che si rivela del tutto infondata l'affermazione del reclamante per cui "...la presente pratica è un "fuori standard" (il caso di specie non è previsto) e che non rientra nelle previsioni "ordinatorie" dell'art. 9 richiamato...", essendo, invece, anche la presente pratica soggetta agli adempimenti prescritti dall'articolo 9, comma 3 del TICA;
64. pertanto, in applicazione di detta disposizione il reclamante, avrebbe dovuto avviare un nuovo iter autorizzativo - corredato da tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto di rete validato dal gestore - entro il 13 aprile 2021, cioè entro il termine di 60 giorni lavorativi dalla accettazione del preventivo ID 271015546 avvenuta il 18 gennaio 2021;
65. di contro, nel caso in esame il reclamante ha espressamente dichiarato di:
 - non aver avviato un nuovo iter autorizzativo dopo l'accettazione del preventivo ID 271015546 emesso in data 18 novembre 2020, pretendendo che fosse considerato dal gestore ancora valido l'avvio effettuato con la PAS (ri)presentata in data 1 ottobre 2018 nell'ambito della pratica ID 173003309;
 - essersi attivato in data 15 aprile 2021 per inserire nel Portale - dopo aver ricevuto dal gestore il relativo sollecito - la dichiarazione sostitutiva di avvio dell'iter autorizzativo riferita, appunto, all'avvio già posto in essere per la precedente pratica decaduta ID 173003309;
 - aver presentato in data 21 aprile 2021 al gestore il progetto definitivo inerente la pratica ID 271015546 (oggetto del presente reclamo), ai fini della validazione;
66. nel caso in esame risulta, quindi, *per tabulas* che il reclamante non ha avviato l'iter autorizzativo - corredato di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto definitivo validato dal gestore - nel termine previsto dall'articolo 9, comma 3 del TICA, *id est* entro 60 giorni lavorativi dalla accettazione del preventivo, che scadevano il 13 aprile 2021;
67. ed è del tutto irrilevante l'affermazione del reclamante per cui "... la PAS in questione da 50 kW ottenuta è stata solo "aggiornata" in data 17/05/2021 con impianto a 60 kW come prevedeva la nuova domanda di connessione. Abbiamo proseguito quindi con il titolo abilitativo ottenuto perché l'unica cosa che differisce sostanzialmente è il codice rintracciabilità e la potenza nominale dell'impianto aumentata da 50kW a 60 kW, per il resto (Soluzione tecnica, preventivo, ubicazione...) rimane invariato...", in quanto detta ulteriore richiesta di PAS è stata presentata in data 17 maggio 2021 quindi oltre i termini previsti dall'articolo 9, comma 3 e, pertanto, a decadenza già intervenuta;
68. ciò posto, si osserva, altresì che - al di là del fatto che non è stata prodotta dal reclamante alcuna documentazione probante l'asserito mal funzionamento (circostanza, peraltro contestata dal gestore) del Portale Produttori del gestore - non si rinviene alcun motivo di censura nel fatto che detto Portale non abbia permesso il caricamento della dichiarazione di avvio dell'iter autorizzativo in assenza di progetto validato, riflettendo ciò la corretta sequenza regolatoria;
69. invero, come già dichiarato in precedenti decisioni giustiziali assunte dall'Autorità con le deliberazioni 298/2015/E/eel, 42/2019/E/eel. 403/2020/E/eel e, più

recentemente, con la deliberazione 378/2022/E/eel, la previa validazione del progetto è una condizione necessaria per l'avvio dell'iter autorizzativo ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del TICA;

70. integra, invece, una condotta inadeguata - rispetto alla diligenza di cui all'articolo 1176, comma 2 (c.d. specifica) richiesta, nell'adempimento dei propri obblighi, ad un operatore professionale esercente un servizio pubblico essenziale - che il gestore, in data 7 maggio 2021, abbia inutilmente validato il progetto definitivo pur avendolo ricevuto il 21 aprile 2021 e, quindi, dopo la scadenza del termine (13 aprile 2021) previsto dall'articolo 9, comma 3 e dopo che lo stesso gestore aveva comunicato al reclamante - con la citata nota del 16 aprile 2021 - che *"...per la domanda di connessione in questione era prevista la realizzazione di opere di rete, per cui era propedeutica all'avvio dell'iter autorizzativo la presentazione del progetto di rete, precisando che, per tale motivo, l'unico task disponibile a Portale era quello relativo al progetto..."*: né, peraltro, l'impresa distributrice ha evidenziato, nel corso dell'istruttoria, circostanze imprevedibili e/o non superabili con la dovuta diligenza tali da giustificare la propria condotta;
71. tuttavia, quanto osservato nel precedente punto 70, non inficia sotto il profilo regolatorio la legittimità dell'annullamento della pratica di connessione in questione, in quanto l'articolo 9, comma 3 del TICA testualmente dispone la decadenza del preventivo come diretta conseguenza del mancato rispetto dell'avvio dell'iter autorizzativo nei termini ed alle condizioni indicate dal medesimo comma 3 dell'articolo 9 del TICA;
72. in conclusione, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopra esposte motivazioni, risulta che il gestore abbia legittimamente annullato la pratica ID 271015546 in applicazione dell'articolo 9, comma 3 del TICA;
73. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione;
74. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta infondato

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Cirigliano Eolica S.r.l.s. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 271015546;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla

notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

7 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini